

COMUNE DI GIARRE

PROVINCIA DI CATANIA

SCHEMA DISCIPLINARE D'INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTO E DI ESECUZIONE, DIREZIONE, MISURA E CONTABILITA' E ASSISTENZA AL COLLAUDO OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CENTRO ABITATO: SMALTIMENTO CON FOGNATURA BIANCA DELLE ACQUE PIOVANE NELLE FRAZIONI DI S. MARIA LA STRADA E MACCHIA

Art.1

Il Comune di Giarre (partita IVA 00468980875) rappresentato nella persona del dirigente Dott. Ing. Giuseppa Rita Leonardi, che d'ora in poi sarà indicato semplicemente «l'Amministrazione», affida a _____, C.F. _____: nato a _____ il _____, domiciliato a _____ in via _____ n. _____, iscritto all'Albo Professionale degli Architetti/Ingegneri della Provincia di _____ al n° _____ - P.IVA _____, chiamato d'ora in avanti "il professionista", l'incarico della redazione della progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progetto, direzione, misura e contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, ove ne ricorra la necessità a norma di legge, l'assistenza al collaudo delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico centro abitato: smaltimento con fognatura bianca delle acque piovane nelle frazioni di S. Maria La Strada e Macchia.

L'Amministrazione sin da ora dà mandato al professionista che si obbliga a redigere il progetto esecutivo per l'acquisizione dei pareri necessari, così come individuati nel Testo della Legge 109/1994 coordinato con le norme della L.R. 7/2002 e L.R. 7/2003 ss.mm.ii..

Costituisce patto espresso ed essenziale che l'affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione, misura e contabilità rimane espressamente condizionato alla concessione al Comune del finanziamento dell'opera.

Art. 2

L'incarico viene conferito ai sensi del comma 13, art. 17, Testo della Legge 109/1994 coordinato con le norme della L.R. 7/2002 nonché della L.R. 07/2003 e ss.mm.ii..

Per l'espletamento delle prestazioni di cui al precedente art. 1, il progettista potrà avvalersi, previa richiesta di autorizzazione e incarico dell'Amministrazione, della consulenza di ulteriori professionalità, anche cooformatari con assunzione di responsabilità, ove occorra ai sensi di legge, siano essi professionisti che società e/o enti ed istituti di ricerca ed elaborazione dati, qualificati ed

esperti in relazione alle prestazioni da fornirsi con riferimento ai diversi settori professionali (economia, geologia, geotecnica, ambiente, prestazioni specialistiche introdotte dalla L. 109/94, coordinatore in materia di sicurezza nei cantieri, misura e contabilità, ricerche ed analisi statistiche e socio-economiche-finanziarie, etc..) comunque legati all'intervento in oggetto e con il suo finanziamento, nonché del personale in aiuto necessario per il puntuale ed esatto espletamento dell'incarico ed il migliore adempimento di quanto necessario e richiesto, nonché per le prestazioni specialistiche che dovessero rendersi necessarie **,su richiesta del Responsabile del Procedimento** per la completa definizione del progetto dei lavori in epigrafe, senza che ciò possa costituire estensione di incarico o conferimento di incarico in collegio e comunque senza che ciò possa per qualsiasi ragione costituire aggravio economico alcuno o maggiori oneri a carico dell'Amministrazione, oltre quelli nei confronti del professionista discendente dal presente disciplinare e sempre che gli importi scaturenti dalle eventuali prestazioni siano già stati previsti nelle somma a disposizione del progetto.

Art. 3

Il professionista svolgerà l'incarico secondo le esigenze e le direttive dell'Amministrazione. Esso resta obbligato alla osservanza delle norme del Regolamento d'attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici di cui al testo della legge 11 febbraio 1994, n. 109, coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n.7, nonché della ulteriore normativa in materia di opere pubbliche vigente nell'ambito della Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni. Inoltre nella redazione del progetto devono essere osservate tutte le norme tecniche prescritte da decreti e circolari specificatamente in materia di opere oggetto del presente disciplinare, per progettazione, direzione, contabilità e collaudazione ed in particolare quelle contenute nel D.M. 21 gennaio 1981 e successive eventuali integrazioni e modifiche concernente «Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione».

Sia nello studio che nella compilazione, il progetto dovrà essere sviluppato in tutti i suoi particolari ed allegati, giusta le norme per la compilazione dei progetti di cui al DPR 554/99 ed in base alle altre disposizioni che impartirà in proposito l'Amministrazione.

Fermo restando quanto sopra espresso, il professionista è tenuto alla presentazione del progetto, in osservanza a quanto previsto dal Testo della Legge 109/1994 coordinato con le norme della L.R. 7/2002 e L.R. 7/2003 e successive modifiche ed integrazioni per il livello progettuale esecutivo.

Art. 4

Ai sensi del comma 5, art. 30, del Testo della Legge 109/1994 coordinato con le norme della L.R. 7/2002 e L.R. 7/2003 e ss.mm.ii., all'atto della consegna del progetto esecutivo il professionista produrrà la dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata contenente l'impegno di rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati, che avrà decorrenza dalla data di inizio dei lavori e termina alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Art. 5

Il professionista è tenuto a presentare all'Amministrazione il progetto esecutivo, completo di ogni allegato, in originale e n.4 copie, entro giorni ____ (_____) dalla data in cui viene notificata l'avvenuta sottoscrizione del presente disciplinare.

In relazione ai contenuti del comma 13, dell'art. 17, del Testo della Legge 109/1994 coordinato con le norme della L.R. 7/2002 e L.R. 7/2003, l'incarico di progettazione esecutiva si intende espletato a seguito dell'avvenuta approvazione tecnica del progetto da parte del Responsabile del Procedimento e comunque al termine di 45 gg dalla data di consegna del progetto.

Il professionista, previa autorizzazione e successivo incarico di questa Amministrazione, nel rispetto del comma 21, dell'art. 17, del Testo della Legge 109/1994 coordinato con le norme della L.R. 7/2002 e L.R. 7/2003, può avvalersi della collaborazione responsabile di consulenti e soggetti imprenditoriali per studi ed accertamenti, quali ad esempio esplorazioni del suolo edificatorio, indagini e studi geologici, geotecniche, prestazioni specialistiche introdotte dalla legge 109/94, coordinatore in materia di sicurezza nei cantieri, indagini chimico fisiche, batteriologiche, autorizzazioni, permessi, accertamenti, ecc., competenti a pubblici uffici o affidati ad altri enti o professionisti, indispensabili per la redazione completa del progetto. Qualora la presentazione degli elaborati del progetto venisse ritardata oltre il termine sopra stabilito, sarà applicata una penale pari allo 0,2% (zero e due decimi percentuali) dell'onorario per competenze tecniche progettuali per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta sul saldo del compenso. Nel caso che il ritardo ecceda i giorni 120 (centoventi), l'Amministrazione resterà libera da ogni impegno verso il professionista inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta per onorari e rimborso di spese, relativi all'opera eventualmente svolta.

Art. 6

Il professionista si obbliga ad introdurre nel progetto, anche se già elaborato e presentato, tutte le modifiche, correzioni, adeguamenti, sostituzioni o aggiornamenti di tavole ed allegati, che si

rendessero necessari, e che ad essi competono, per la definitiva approvazione del progetto stesso da parte degli uffici ed enti competenti, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi. L'inosservanza di tali obblighi comporta la perdita del diritto di ogni compenso sia per onorario che per rimborso spese. Qualora le modifiche, ecc. comportino cambiamenti nella impostazione progettuale (cambiamenti del suolo edificatorio o della sua originaria conformazione, cambiamenti di tracciato, di manufatti importanti o di altro) determinate da nuove o mutate esigenze autorizzate dall'Amministrazione, intervenute successivamente alla data di presentazione all'Amministrazione del progetto esecutivo, al professionista spettano le competenze nella misura stabilita per le varianti in corso d'opera di cui all'art. 15.

Art. 7

I prezzi unitari delle categorie di lavoro previste in progetto saranno quelli del prezzario regionale, di cui all'art. 31 della legge regionale 10 agosto 1978, n.35 e successive eventuali modifiche ed integrazioni, vigenti alla data di presentazione del progetto. Per le categorie di opere non contemplate nel suddetto prezzario o per eventuali scostamenti di prezzo, resi indispensabili da obiettive ragioni, i relativi prezzi unitari dovranno essere giustificati con apposite analisi i cui costi elementari saranno quelli di mercato corrente alla medesima data di presentazione del progetto.

Art. 8

Per lo studio e la redazione del **progetto esecutivo** nonché per il **coordinamento della sicurezza in fase di progetto ed esecuzione, direzione, misura, contabilità** spetterà al professionista un compenso che, fermo restando l'importo massimo di €....., pari a quello di aggiudicazione del relativo incarico ottenuto applicando il ribasso delloofferto sull'importo a base d'asta di € 98.889,28, determinato in conformità al D.M. 04 aprile 2001 e, per quanto in esso non disciplinato, alla legge 2 marzo 1949 n. 143 e sue modifiche ed integrazioni; i suddetti costi saranno computati tra le spese tecniche del progetto.

L'onorario sarà desunto, a seconda delle varie classi e categorie di opere, dalle tabelle A, allegate al D.M. 4 aprile 2001 ed E allegate alla legge 2 marzo 1949, n. 143, che disciplinano le modalità di determinazione degli onorari per le prestazioni professionali dell'ingegnere ed architetto, e successive modifiche, integrazioni ed aggiornamenti.

A tale scopo ed ai sensi della vigente tariffa professionale si attribuisce presuntivamente all'opera oggetto del presente disciplinare la classe e categoria I g VIII, della tabella A, allegata alla legge 2 marzo 1949, n.143.

Agli effetti della determinazione dell'onorario, le opere verranno suddivise nelle classi e categorie di cui all'art. 14 della legge 2 marzo 1949, n. 143. Gli onorari, ai sensi del medesimo art. 14 verranno commisurati separatamente sugli importi dei lavori di ciascuna categoria e non

globalmente e quale metodo di calcolo dell'onorario trova applicazione l'art. 5 del D.M. 4 aprile 2001.

L'importo definitivo per la liquidazione delle competenze professionali andrà commisurato ai consuntivi lordi delle varie classi e categorie dell'opera, come indicato all'art.15 della tariffa professionale vigente, compresi gli incrementi di costo derivanti dall'applicazione del prezzo chiuso.

Nel caso che il progetto preveda ripetizione di opere complete per tipologia e caratteristiche costruttive identiche, e senza che il complesso d'insieme richieda speciali cure di concezione, ai sensi dell'art. 1 del D.M. 21 agosto 1958, l'importo da prendere a base della liquidazione dell'onorario è quello di una sola opera aumentata dagli importi delle opere ripetute, ridotti, questi ultimi, ad una aliquota di quelli effettivi che potrà variare da 1/5 ad 1/2 a seconda delle loro caratteristiche e della loro importanza.

In ogni caso i compensi come sopra determinati non potranno eccedere la misura massima di €. 100.000,00

Art. 9

Il recesso dall'incarico da parte del professionista, nella fase di progettazione, comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese, salvo l'eventuale rivalsa dell'Amministrazione per i danni provocati.

Art. 10

A rimborso delle spese vive di viaggio, di vitto, di alloggio per il tempo passato fuori ufficio dal professionista e dal suo personale di aiuto, per qualsiasi motivo attinente le prestazioni di cui alla presente convenzione, nonché delle altre spese di qualunque natura incontrate, si provvede ai sensi del D.M. 4 aprile 2001.

Tutte le altre spese necessarie per la compilazione del progetto restano a completo carico del professionista.

Art. 11

Oltre al rimborso spese di cui all'art.10 ed alla corresponsione dell'onorario di cui all'art.8, null'altro spetta al professionista a qualsiasi titolo, per l'incarico di cui all'art.1 della presente convenzione. Tutte le altre spese necessarie per l'espletamento dell'incarico sono a carico dello stesso.

Art. 12

Le somme per onorario e spese dovute per lo studio e la redazione del progetto di cui alla presente convenzione, verranno corrisposte al professionista successivamente all'approvazione in linea tecnica.

Considerato che per tale incarico, il professionista potrà avvalersi della collaborazione e/o consulenza di altre professionalità, il medesimo professionista potrà richiedere che aliquote del compenso vengano direttamente erogate ad altri professionisti e/o società cofirmatari o collaboratori. In tal caso, il professionista incaricato provvederà a comunicare ed inviare all'Amministrazione i nominativi e le fatture dei soggetti a cui dovrà essere corrisposto il pagamento. In tal senso si chiarisce che l'Amministrazione resta estranea a qualsiasi rapporto che il professionista incaricato possa stabilire con le altre professionalità e tale pagamento avrà luogo esclusivamente per venire incontro alle esigenze di carattere fiscale manifestate dal professionista.

Art. 13

Per la compilazione di progetti stralcio, nel caso che gli onorari e spese del progetto generale vengano inizialmente pagati per intero, valgono le seguenti norme per la compilazione dei progetti di stralcio del progetto generale esecutivo redatto dal progettista, che vengano richiesti all'Amministrazione, successivamente alla presentazione del progetto generale. In tal caso, sarà corrisposto al professionista un compenso pari al 25% della percentuale complessiva dell'importo del progetto di stralcio, applicato sull'importo dello stralcio stesso.

Art. 14

Ai sensi dell'art.16 della legge 02.03.1949 n.143 gli onorari e spese di progetto di cui alla tabella A della tariffa sono dovuti per l'intero del livello di progettazione affidata, anche quando, in relazione alla tipologia dell'opera ed alle richieste del Responsabile del Procedimento, non siano eseguite del tutto e/o parzialmente alcune operazioni.

Art. 15

L'Amministrazione avrà facoltà di fornire al professionista tipi, disegni, rilievi ed altri elaborati di competenza del professionista, che facilitino il suo compito, per la redazione del progetto. Nel caso in cui l'Amministrazione si avvalga di tale facoltà, sull'onorario delle relative prestazioni, sarà effettuata la riduzione del 5%.

Art. 16

Il progetto resterà di proprietà piena ed assoluta dell'Amministrazione la quale potrà a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, ovvero introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che, a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie, senza che dal progettista possano essere sollevate eccezioni di sorta, semprechè non venga, in definitiva, modificato sostanzialmente il progetto nella parte artistica o architettonica, o nei criteri informativi essenziali.

Art. 17

L'Amministrazione potrà affidare sin dall'inizio lo studio e la compilazione del progetto di parti speciali di un'opera a professionista diverso da quello incaricato dello studio del progetto generale dell'opera.

In tal caso il professionista, su richiesta dell'Amministrazione, resta obbligato a mantenere i necessari contatti con l'incaricato della progettazione delle parti speciali, includendo inoltre nella stima generale la valutazione della relativa spesa. Ai fini del computo dell'onorario spettante al professionista incaricato del progetto generale, l'importo di questi ultimi sarà diminuito dell'80% dell'importo delle opere studiate dal progettista specializzato.

Art.18

Direzione contabilizzazione e liquidazione dei lavori. La direzione e contabilizzazione e liquidazione dei lavori dovrà avvenire ai sensi del DPR 554/1999, del DM Lavori Pubblici n. 145/2000, della L.R. n. 7/2002 e L.R. n. 7/2003 e s.m.i., e altre norme applicabili.

Il professionista provvederà ad emettere gli stati di avanzamento lavori, lo stato finale e il certificato di regolare esecuzione, ogni qualvolta si raggiunga la cifra prevista nello schema di contratto, previ i necessari accertamenti, segnalando prontamente al Comune le motivazioni di carattere tecnico e amministrativo che lo impedissero.

Tali documenti dovranno essere trasmessi immediatamente, e comunque nel termine massimo di giorni 15 (quindici), al Responsabile di Procedimento per i successivi adempimenti previsti all'art. 39 del DM Lavori Pubblici n. 145/2000. Nel caso di ritardo il Direttore dei Lavori sarà ritenuto responsabile delle eventuali richieste da parte della ditta esecutrice dei lavori in merito al pagamento di interessi, nonché di eventuali sanzioni amministrative.

Rientrano tra i compiti del direttore dei lavori:

- a) la sorveglianza ed il controllo in ordine alla predisposizione ed attuazione dei piani per la sicurezza del cantiere;
- b) la verifica ed il controllo sull'osservanza delle norme in materia di collocamento e di istituti previdenziali e delle disposizioni dei contratti di categoria relativi alla mano d'opera impiegata; in particolare, la verifica, almeno quadrimestrale, delle certificazioni rilasciate da INPS, INAIL, Cassa Edile, ottenuta anche attraverso controlli incrociati;
- c) la verifica ed il controllo sulle imprese impegnate nella realizzazione dell'opera, in particolare per quanto riguarda le previsioni del capitolato d'appalto e l'osservanza delle disposizioni in materia di subappalto.

Il direttore dei lavori verifica la regolarità delle certificazioni liberatorie finali rilasciate da INPS, INAIL, Cassa Edile, e, in caso di riscontro positivo, autorizza il pagamento del saldo definitivo

delle somme trattenute quale riserva. Le inadempienze rilevate a carico di appaltatori e subappaltatori sono segnalate dal direttore dei lavori all'amministrazione aggiudicatrice ed agli altri organi istituzionalmente preposti alla vigilanza sull'applicazione delle normative di tutela dei lavoratori.

L'Amministrazione aggiudicatrice provvede in sede contrattuale a carico delle imprese aggiudicatrici e delle eventuali imprese subappaltatrici che si rendano inadempienti rispetto alle disposizioni dell'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, l'applicazione di specifiche sanzioni, aggiuntive alla formale denuncia all'albo dei costruttori, compresa la risoluzione del contratto d'appalto e la esclusione dalle gare.

Qualora il direttore dei lavori non osservi quanto disposto nel presente articolo l'Amministrazione aggiudicatrice, ferme restando le sanzioni già previste dalla normativa vigente, provvede, nei casi di particolare gravità, alla revoca dell'incarico.

Art. 19

La liquidazione di compensi spettanti al professionista avverrà su presentazione della parcella vistata dal consiglio dell'ordine professionale.

Art. 20

Tutte le controversie che possono sorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e non definite in via amministrativa saranno, nel termine di 30 giorni da quello di cui fu notificato il provvedimento amministrativo, demandate all'Autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 21

Sono a carico del professionista tutte le spese del presente atto e le consequenziali nonché le imposte e tasse nascenti dalle vigenti disposizioni. Restano a carico dell'Amministrazione le somme da corrispondere all'ordine professionale per il rilascio del parere sulla parcella, nonché quelle dovute al professionista ai sensi dell'art.10 della legge 3 gennaio 1981 n.6, l'I.V.A. professionale e quant'altro dovuto per legge.

Art. 22

Ai fini della presente convenzione le parti eleggono domicilio:

- a) Il Dirigente _____, nella qualità come sopra e per ragioni della carica ricoperta presso la sede Comunale;
- b) Il professionista, in..... via

Art. 23

Per quanto non esplicitamente detto nel presente disciplinare si fa riferimento al D.M. 04 aprile 2001 e, per quanto in esso non previsto, alla legge 2 marzo 1949 n. 143 e sue modifiche ed integrazioni ed aggiornamenti.

Art. 24

La presente convenzione é senz'altro impegnativa per il professionista, mentre diventerà tale per l'Amministrazione soltanto dopo la prescritta definitiva approvazione degli Organi competenti.

Giarre, li _____

IL PROFESSIONISTA

IL DIRIGENTE III AREA LL.PP.-RUP